



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

PRONTA DISPONIBILITÀ PERSONALE A TEMPO PIENO E PART - TIME

Normativa di riferimento:

20/09/2001 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 Art. 7
07/04/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 ART. 24 – 25 - 34 20/09/2001 CCNL integrativo del
CCNL del 7-4-1999 Art. 35
19/04/2004 CCNL normativo 2002 – 2005 art 22
10/04/2008 CCNL normativo 2006 – 2009 Art. 5 - Orario di lavoro
art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 – e Legge 112 del 2008 art 41 comma 4 (legge 133/2008)

20/09/2001 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999

Art. 7 - Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla **immediata reperibilità del dipendente** e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. **All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica**, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. **Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.**

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.

5. **Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.**

6. **Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.**

La pronta disponibilità ha durata di **dodici ore** e dà diritto ad una **indennità di L. 40.000** per ogni dodici ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il **turno sia articolato in orari di minore durata**, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, **l'indennità** è corrisposta **proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.**



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

9. In caso di chiamata l'attività viene computata come **lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34** del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.

10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:

- a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
- b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
- c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala .

12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:

- a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
- b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.

13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.

15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.

07/04/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999
ART. 24 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

2. Il tempo parziale può essere realizzato:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**);



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.

4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

07/04/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999

ART. 25 - Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il personale a tempo parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di 30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.

Sostituito dall'Articolo Seguente

20/09/2001 CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999

Art. 35 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al fine di adeguare al D. Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, **l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:**

"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio."

"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a **tempo parziale di tipo orizzontale**, previo suo **consenso**, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del **10% della durata di lavoro a tempo parziale** riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvisi".



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

“3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.”

“4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3.”

“5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.”

“6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del dipendente.”

“7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale”

“8. la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato”.

“9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.”

“ 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall' art. 8 della legge 554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni”.

“ 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

“ 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.”

2. Il compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito articolo 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art. 34 commi 7 ed 8 del citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa è aggiornata ai sensi dell'art. 39 del presente contratto.

19/04/2004 CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003

Art. 22 - Tempo parziale

1. Ad integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.

2. Limitatamente ai casi di carenza organica, **il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11**, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, **previo consenso** e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, **può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità**, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.

3. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del **personale a tempo parziale** ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il **lavoro supplementare** effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, **non può superare n. 102 ore annue individuali.**

**10/04/2008 CCNL normativo 2006 –
2009 economico 2006 - 2007**

Art. 5 - Orario di lavoro

1. L'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 è integrato, dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:

6. “La durata media dell'orario di lavoro, di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili.



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it


**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, **il riposo consecutivo giornaliero**, nella misura prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, **tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche** o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una **protezione appropriata**.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.

10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti."

07/04/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999

ART. 34 - Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.

3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, **n. 180 ore annuali**.



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali .

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.

6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
- b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno,

al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)

ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.

10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1.



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

Riposo giornaliero

art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 – modif. da Legge 112 del 2008 art 41 comma 4
(legge 133/2008)

- **1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità**

Legge 112 del 2008 art 41 comma 4

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

Art. 41.

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato **lavoratore notturno** qualsiasi lavoratore che svolga», *sono inserite le seguenti: «per almeno **tre ore**».*
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», *sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi».*
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», *sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».*



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilità».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8. Il comma 3, dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

9. Il comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» *sono soppresse*.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» *sono soppresse*.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. La contrattazione collettiva definisce



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it


**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 10.08.14 prot. n° 0000 _____

le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-*bis* comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

**Informativa a cura di NURSIND PESCARA
ARGENTINI ANTONIO 320.3134105**